

*Provvedimento n. 2200 ( I109 ) TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5*

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 25 luglio 1994;

SENTITO il Presidente Francesco Saja in sostituzione del Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la legge 1 marzo 1994, n. 153;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. ELEMENTI DI FATTO**

**1.** Nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore cinematografico, avviata in data 25 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, l'Autorità ha acquisito notizia della conclusione di un accordo tra le società CINEMA 5 Spa (d'ora in poi CINEMA 5) e TITANUS DISTRIBUZIONE Spa (d'ora in poi TITANUS) volto allo scambio di partecipazioni in società controllate. In base a tale accordo, CINEMA 5 ha acquisito il 49% del capitale sociale di SAFIN CINEMATOGRAFICA Spa (d'ora in poi SAFIN), mentre la TITANUS ha acquisito il 49% di CINEMA 5 GESTIONE Spa (d'ora in poi CINEMA 5 GESTIONE).

**a) Le parti**

**2. Le società CINEMA 5 GESTIONE Spa e CINEMA 5 Spa**

La società CINEMA 5 GESTIONE opera nella gestione e nella programmazione di sale cinematografiche. In base alle informazioni raccolte nel corso dell'indagine, essa gestisce 22 sale nella città di Roma e 10 nella città di Milano. Nel corso dell'esercizio relativo al 1991, la società CINEMA 5 GESTIONE ha realizzato un fatturato di circa 20 miliardi di lire.

La società, precedentemente controllata attraverso il possesso della totalità del suo capitale sociale da CINEMA 5, in seguito all'accordo di cui al punto 1. risulta partecipata al 51% dalla società CINEMA 5 ed al 49% dalla TITANUS.

La società CINEMA 5 si occupa della produzione di prodotti cinematografici nonché dell'acquisto, della vendita e della distribuzione dei medesimi; essa è controllata, attraverso il possesso del 99% del capitale sociale, dalla società MEDUSA DISTRIBUZIONE Spa la quale è a sua volta controllata da RETEITALIA Spa, che detiene il 99% del capitale sociale; la società FININVEST Spa (d'ora in poi FININVEST) controlla la RETEITALIA Spa attraverso il possesso del 99% del suo capitale sociale.

La società FININVEST è presente nel mercato della produzione e distribuzione cinematografica sia attraverso la MEDUSA DISTRIBUZIONE Spa, sia attraverso la società PENTADISTRIBUZIONE Srl, controllata congiuntamente con la società CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. Srl. La FININVEST è inoltre presente nella programmazione televisiva commerciale tramite tre reti televisive, Canale 5, Rete 4 e Italia 1, e detiene inoltre partecipazioni azionarie nelle società PENTAVIDEO Srl, attiva nel mercato della distribuzione di videocassette registrate (*home video*), e TELEPIÙ Spa, attiva nella televisione a pagamento (*pay-tv*).

**3. Le società SAFIN CINEMATOGRAFICA Spa e TITANUS DISTRIBUZIONE Spa**

La società SAFIN opera nella gestione e programmazione di 23 sale cinematografiche in funzione nella città di Roma. Nel corso dell'esercizio relativo al 1991, essa ha realizzato un fatturato di circa 13 miliardi di lire.

La società, precedentemente controllata dalla TITANUS per la totalità del suo capitale sociale, in seguito all'accordo di cui al punto 1. risulta partecipata al 51% dalla stessa TITANUS ed al 49% da CINEMA 5.

La società TITANUS è attiva nella distribuzione cinematografica.

#### **b) Il mercato rilevante**

4. Il mercato rilevante del prodotto è costituito dall'offerta della visione di prodotti cinematografici in sale aperte al pubblico, il c.d. esercizio cinematografico. Le altre modalità di visione del prodotto cinematografico da parte dello spettatore, la televisione, la *pay-tv* e l'*home video*, non sono da considerarsi sostituibili all'esercizio cinematografico, sia per le diverse caratteristiche della visione in sala rispetto alle altre modalità (grandezza dello schermo, fedeltà di immagine e di suono), sia per la possibilità di assistere alla proiezione del prodotto cinematografico appena questo viene immesso in circolazione. In particolare, l'articolo 12 della legge 1° marzo 1994, n. 153, dispone che i film proiettati in sala sono suscettibili di sfruttamento attraverso gli altri canali di distribuzione solo dopo che siano decorsi diversi mesi (il termine più breve, per la diffusione in videocassetta, è pari a 9 mesi), rafforzando perciò la distinzione del mercato dell'esercizio cinematografico. La proiezione in sala costituisce, inoltre, una forma di promozione pubblicitaria del prodotto cinematografico e contribuisce al successo dello stesso nei diversi circuiti distributivi.

5. Il mercato geografico rilevante per l'esercizio cinematografico ha dimensioni limitate, in ragione della ridotta distanza che il consumatore è disposto a percorrere per assistere alla proiezione di un prodotto cinematografico. Il bacino di utenza può essere pertanto individuato con il territorio dei comuni di dimensione significativa, o comunque con aree geografiche con una popolazione che si aggira intorno alle 200.000 persone, all'interno delle quali il consumatore può operare le proprie scelte. La dimensione locale del mercato è confermata anche dall'articolo 13 della legge n. 153/94, che identifica 12 città capozona all'interno di ognuna delle quali devono calcolarsi le quote di mercato-soglia relativamente all'obbligo di comunicazione all'Autorità di una operazione di concentrazione.

6. Nella fattispecie in esame, il mercato geografico rilevante è costituito dalla città di Roma, nella quale sono attualmente in funzione 65 sale cinematografiche di prima visione. In particolare, l'esercizio cinematografico nella città di Roma si caratterizza per la presenza di tre soli circuiti ed ha pertanto una struttura fortemente oligopolistica. In base alle informazioni raccolte nell'indagine conoscitiva, risulta che 23 sale sono programmate dalla SAFIN, 22 da CINEMA 5 GESTIONE, e 7 dalla società TESEO CINEMA Srl (d'ora in poi anche TESEO), appartenente al gruppo Cecchi Gori.

Va, inoltre, rilevato che l'esercizio cinematografico nella città di Roma influenza l'andamento del mercato nazionale, in quanto il successo registrato da un prodotto cinematografico in tale città contribuisce ad una valorizzazione dello stesso nelle sale cinematografiche delle altre città italiane nonché nella successiva diffusione tramite videocassette e vendita alle reti televisive.

7. Il mercato dell'esercizio cinematografico presenta, inoltre, elevate barriere all'ingresso. Queste sono dovute alla difficoltà di aprire nuove sale cinematografiche, derivanti anche dalle norme contenute nell'articolo 12 della legge n. 153/94, che rendono molto difficoltoso l'accesso al mercato di nuovi operatori. Infatti, le modificazioni alla struttura del mercato dell'esercizio cinematografico si manifestano, prevalentemente, tramite la ristrutturazione o l'acquisizione di sale già esistenti; la struttura del mercato appare pertanto destinata a rimanere pressoché immutata nel medio termine.

Nel mercato dell'esercizio cinematografico appare, inoltre, difficile configurare una forma di concorrenza sotto il profilo dei prezzi o dei progressi nel campo dell'innovazione del prodotto. Per quanto concerne il primo aspetto, il biglietto d'ingresso ha un prezzo omogeneo di lire 10.000 in quasi tutte le sale romane. Per quanto concerne il secondo, non è prevedibile che un fattore significativo di concorrenza possa essere legato alla ricerca tecnica, se si esclude la limitata possibilità di migliorare le tecniche di proiezione.

#### **c) L'intesa tra CINEMA 5 e TITANUS**

8. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'esistenza di uno scambio di partecipazioni in società controllate intercorso tra le società CINEMA 5 e TITANUS, relativo ad una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società SAFIN, acquisito da CINEMA 5, e ad una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società CINEMA 5 GESTIONE, acquisito dalla TITANUS.

Nel corso delle audizioni, i rappresentanti delle società CINEMA 5 e SAFIN hanno dichiarato che, nonostante lo scambio di partecipazioni azionarie, le società SAFIN e CINEMA 5 GESTIONE rimangono indipendenti dal punto di vista della gestione amministrativa e della programmazione dei prodotti cinematografici e che pertanto non si era dato luogo alla costituzione di imprese comuni.

**9.** Dalle informazioni raccolte risulta inoltre che sei membri del Consiglio di Amministrazione, su un totale di sette, sono comuni alle società CINEMA 5 GESTIONE e SAFIN, che il Presidente di CINEMA 5 GESTIONE è Vicepresidente della società SAFIN, mentre il Presidente di SAFIN è a sua volta Vicepresidente di CINEMA 5 GESTIONE e, infine, che il Presidente del Collegio Sindacale di SAFIN è anche Sindaco effettivo di CINEMA 5 GESTIONE.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva è emerso, inoltre, che per un certo periodo i due circuiti sono stati programmati congiuntamente e che la rispettiva programmazione è stata fortemente incentrata sulle pellicole distribuite dalla società PENTADISTRIBUZIONE Srl, controllata congiuntamente da FININVEST e CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI.. In particolare, la quota di prodotti cinematografici distribuiti dalla PENTADISTRIBUZIONE Srl nei due circuiti sembra essere più elevata nei mesi invernali, durante i quali si registra una maggiore affluenza di pubblico.

La società PENTADISTRIBUZIONE Srl risulta anche essere la principale società di distribuzione per il terzo circuito cinematografico romano, il circuito TESEO.

## **II. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE**

**10.** CINEMA 5 e TITANUS sono imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'acquisto di una partecipazione di minoranza in una società direttamente concorrente può rappresentare un'intesa valutabile ai sensi dell'articolo 2 della legge precedentemente citata, in quanto tale partecipazione può costituire un mezzo idoneo per influire sul comportamento commerciale delle imprese in questione, in modo da restringere o da alterare il gioco della concorrenza sul mercato (Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 novembre 1987, cause riunite n. 142-156/84, BAT e Reynolds/Commissione, e Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 10 novembre 1990, n. 93/252, Warner Lambert/Gillette e altri, BIC/Gillette e altri). Una tale influenza, e quindi la rilevanza della fattispecie a norma dell'articolo 2 della legge, può in particolare derivare dallo scambio incrociato di partecipazioni azionarie di minoranza in società concorrenti, per la capacità che detto scambio ha di condurre al coordinamento del comportamento commerciale delle società interessate.

**11.** L'accordo di scambio azionario relativo a CINEMA 5 GESTIONE e SAFIN, i due maggiori operatori nel mercato dell'esercizio cinematografico nella città di Roma, può condurre alla programmazione in comune dei due circuiti e provocare effetti distorsivi sul mercato dell'esercizio cinematografico nella città di Roma. Inoltre, la presenza delle stesse persone fisiche negli organi direttivi di CINEMA 5 GESTIONE e di SAFIN è un ulteriore elemento che permette di coordinare il loro comportamento commerciale.

**12.** Tale accordo è suscettibile ancor più di produrre un consistente effetto anticoncorrenziale nel caso in cui abbia luogo in un mercato a struttura oligopolistica, come si verifica nella città di Roma ove operano soltanto tre circuiti di sale cinematografiche, e dove è ridotta la concorrenza sotto il profilo dei prezzi e dei progressi nel campo della innovazione di prodotto. Infatti, la cooperazione tra CINEMA 5 GESTIONE e SAFIN nella programmazione delle sale cinematografiche può provocare effetti distorsivi nei confronti degli altri esercenti di sale cinematografiche i quali, non essendo in grado di offrire un livello di programmazione comparabile a quello dei due circuiti gestiti dalle citate società, non possono ottenere i film di maggiore richiamo, indipendentemente dalla società che li distribuisce.

**13.** Si consideri, inoltre, che l'accordo intercorrente fra CINEMA 5 e TITANUS sembra rafforzare l'integrazione verticale esistente tra CINEMA 5 GESTIONE, CINEMA 5 e PENTADISTRIBUZIONE nei mercati della produzione, distribuzione e programmazione di prodotti cinematografici. L'accordo in esame potrebbe infatti determinare una situazione di mercato nella quale le sale dei due circuiti programmati da CINEMA 5 GESTIONE e SAFIN, pari a circa il 70% delle sale della città di Roma, verrebbero a privilegiare lo sbocco ai prodotti cinematografici distribuiti da PENTADISTRIBUZIONE, soprattutto nei periodi di maggiore interesse dal punto di vista commerciale. La prospettiva di una strategia di integrazione verticale tra le menzionate società è resa ancor più plausibile se si considera l'importanza della promozione pubblicitaria che si realizza con il passaggio dei prodotti cinematografici nelle sale, la quale costituisce elemento essenziale per la valorizzazione di un prodotto anche negli altri canali di visione, nei quali la FININVEST opera tramite società da essa controllate.

Ed, infatti, nel corso delle audizioni condotte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, le società di distribuzione indipendenti hanno manifestato rilevanti difficoltà per accedere alla programmazione nelle sale cinematografiche di Roma. In particolare, due imprese di distribuzione indipendenti sono state indotte a rilevare una sala cinematografica nella città di Roma al fine di assicurare una possibilità di uscita ai propri prodotti cinematografici; tuttavia, una simile risposta alle difficoltà di accedere al mercato dell'esercizio cinematografico da parte di operatori di minori dimensioni appare del tutto marginale, in considerazione delle elevate barriere all'entrata sopra richiamate.

**14.** Gli effetti dell'accordo in esame sul mercato rilevante possono risultare inoltre rafforzati dai menzionati legami societari tra la FININVEST e la CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI con riferimento all'impresa comune PENTADISTRIBUZIONE. In particolare, la presenza di tale impresa comune nel mercato della distribuzione cinematografica fa presumere l'esistenza di una forma di coordinamento stabile fra le scelte di programmazione dei circuiti cinematografici CINEMA 5 GESTIONE e TESEO, cosicché il coordinamento nelle scelte di programmazione con i connessi effetti anticoncorrenziali potrebbe estendersi a tutti e tre i principali circuiti di sale cinematografiche operanti nella città di Roma.

**15.** Gli effetti dell'intesa in esame risultano inoltre idonei ad influenzare la concorrenza sul mercato cinematografico a livello nazionale, tenuto conto che l'affermazione di un prodotto cinematografico nei circuiti della città di Roma può condizionare l'affermazione dei prodotti cinematografici in tutto in territorio nazionale, nonché la diffusione del medesimo prodotto tramite videocassette e la vendita di questo alle reti televisive, la quale ultima costituisce la principale fonte di introiti per le società di distribuzione.

RITENUTO che, sulla base delle precedenti considerazioni, l'accordo per lo scambio di partecipazioni di minoranza in società controllate posto in essere dalle società CINEMA 5 Spa e TITANUS DISTRIBUZIONE Spa può dare luogo ad un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società CINEMA 5 Spa, CINEMA 5 GESTIONE Spa, TITANUS DISTRIBUZIONE Spa e SAFIN CINEMATOGRAFICA Spa;

b) la fissazione del termine di giorni quaranta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle società CINEMA 5 Spa, CINEMA 5 GESTIONE Spa, TITANUS DISTRIBUZIONE Spa e SAFIN CINEMATOGRAFICA Spa e da parte di chiunque abbia un interesse diretto, immediato ed attuale nel procedimento, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Pier Luigi Parcu;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso l'Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità dai legali rappresentanti delle società CINEMA 5 Spa, CINEMA 5 GESTIONE Spa, TITANUS DISTRIBUZIONE Spa e SAFIN CINEMATOGRAFICA Spa, nonché da chiunque abbia nel procedimento un interesse diretto, immediato ed attuale o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Pera*

p.IL PRESIDENTE  
*Luciano Cafagna*

\* \* \*